



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 141 DEL 14/11/2014

OGGETTO: Contenzioso Comune /Soc.Coop. COPROTER a r.l. - Sentenza Corte di Cassazione n. 21213/2014 dell'8.10.2014: Riassunzione causa avanti la Corte d'Appello di Caltanissetta.

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE	PRESENTE	ASSENTE
<i>LEANZA SEBASTIANO SINDACO</i>	<i>✓</i>	
<i>AMATO GIUSEPPE ASSESSORE</i>	<i>✓</i>	
<i>PROFETA GIUSEPPE ASSESSORE</i>	<i>✓</i>	
<i>DRAIA' ELEONORA ASSESSORE</i>		<i>✓</i>

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dai Responsabili dei Settori Tecnico e Affari Generali. All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo

Regolarità Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico Finanziario. All. n. (3) che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemilaquattordici, il giorno 14, del mese di nov., alle ore 12,00, nella Sede Municipale del Comune di Valguarnera.

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Alfredo Verso.

VISTO l' O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 120 del 18/06/10;

Vista la proposta dei Responsabili dei Settori Tecnico e AA.GG. allegato n. (1) che fa parte integrante del presente atto deliberativo;

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. (2)

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3)

Ritenuto che la sottoscrizione dei pareri resi ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivale ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;


Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi e accertati;

DELIBERA


- 1) Approvare la proposta dei Responsabili dei Settori Tecnico e AA.GG. che è parte integrante della presente deliberazione.
- 2) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, allo scopo di porre in essere gli adempimenti procedurali conseguenti, entro i termini di legge.

letto, approvato e sottoscritto,


Il Segretario Generale
Alfredo Verso



L'Assessore Anziano
Giuseppe Amato



Il Sindaco
Sebastiano Leanza





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

ALL.1

OGGETTO: Contenzioso Comune /Soc.Coop. COPROTER a r.l. - Sentenza Corte di Cassazione n. 21213/2014 dell'8.10.2014: Riassunzione causa avanti la Corte d'Appello di Caltanissetta.

Propongono i Responsabili dei Settori Tecnico e AA.GG. su direttiva del Sindaco.

Vista la sentenza del 27.03.2006 con la quale il Tribunale di Enna dichiarò l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal Comune avverso il lodo irrituale reso il 25.11.2002, con cui un collegio arbitrale nominato per la risoluzione di una controversia relativa alla esecuzione di un contratto stipulato il 28.08.1989 con la **Soc. Coop. COPROTER a r.l.**, aveva condannato l'Ente al pagamento della **somma di € 165.945,62 oltre interessi**, a titolo di compenso per la redazione del **progetto di sistemazione a verde e parcheggio di aree del centro abitato**.

Considerato che l'impugnazione proposta dal Comune avverso la superiore sentenza è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Caltanissetta con sentenza n° 132/2010 del 30.06.2010

Vista la deliberazione N° 20 del 11/02/2011 con la quale la Giunta Comune ha disposto la costituzione in giudizio dell'Ente avanti alla Corte di Cassazione per l'impugnativa di detta sentenza.

Visto il Decreto Sindacale n° 18 dell'11-02-11 con il quale l'Avv. Francesco Impellizzeri, già patrocinatore dell'Ente nei primi due gradi di giudizio, è stato incaricato di assistere e rappresentare il Sindaco nel relativo giudizio.

Vista la corrispondenza interlocutoria e, in particolare, la nota n. 12579 di prot. del 30.10.2014 con la quale il Professionista incaricato ha trasmesso copia della Sentenza n. 21213/2014 dell'8.10.2014, allegata **sub "A"** al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, con la quale la Corte di Cassazione, accogliendo i motivi di ricorso opposti dall'Ente, ha cassato la sentenza impugnata della Corte d'Appello di Caltanissetta, disponendo il giudizio di rinvio, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Vista la successiva nota n.13198 di prot. dell'11.11.2014, allegata **sub "B"** alla presente proposta a formarne parte integrante e sostanziale, con la quale l'Avv. Impellizzeri, nell'illustrare i motivi dell'annullamento della Suprema Corte, sottopone la imprescindibile opportunità che la causa venga riassunta avanti alla Corte d'Appello di Caltanissetta, per il giudizio di rinvio, affinché si ottenga, conformemente a quanto stabilito dalla Corte, "una sentenza di nullità del lodo arbitrale, titolo su cui si fonda la pretesa della Soc. Coop. COPROTER a r.l."

Ravvisata, pertanto, la opportunità-necessità di far proprie dette motivazioni e, conseguentemente, adire la Corte d'Appello di Caltanissetta, per riassumere la causa di cui trattasi.

Ritenuto, altresì, di dovere autorizzare il Sindaco a instaurare detto giudizio e provvedere con separato atto monocratico alla scelta del Legale di fiducia, a norma dell'art. 34 del vigente Statuto Comunale.

Per tutto quanto precede,

PROPONE

1. **Prendere atto** della Sentenza n. 21213/2014 dell'8.10.2014, con la quale la Corte di Cassazione, nel contenzioso che vede l'Ente contrapposto alla Soc. Coop. COPROTER a r.l., ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta del 30.06.2010, come meglio illustrato nelle premesse.
2. **Disporre** la riassunzione della causa avanti alla Corte d'Appello di Caltanissetta, autorizzando il Sindaco a instaurare il relativo giudizio e a procedere alla scelta del Legale di fiducia con proprio atto monocratico a norma dell'art.34 del vigente Statuto Comunale.
3. **Proporre** l'immediata esecutività del presente atto, data la necessità e urgenza di predisporre i relativi atti procedurali nei perentori termini di legge.

Il Responsabile del Settore AA.GG.
Dr.ssa Silvana Arena



Il Responsabile U.T.C.
Arch. Nicolo Mazza

V° : IL SINDACO



Impellizzeri

R.G.N. 5357/2011



Studio Legale Impellizzeri

Tel. 0935-956144 - Fax 0935-959168

Via Tripoli, 4 - 94019 Valguarnera - En-

Cron. 21213

Rep. C.I.

Ud. 19/6/2014

21213/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Ad. "A"

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| dott. Ugo VITRONE | Presidente |
| dott. Sergio DI AMATO | Consigliere |
| dott. Maria Cristina GIANCOLA | Consigliere |
| dott. Magda CRISTIANO | Consigliere |
| dott. Guido MERCOLINO | rel. Consigliere |

ha pronunciato la seguente

OGGETTO: arbitrato
irrituale

SENTENZA

sul ricorso proposto da

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla via San Tommaso d'Aquino n. 75, presso l'avv. CORRADO MAZZUCA, unitamente all'avv. FRANCESCO IMPELLIZZERI del foro di Enna, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

SOCIETA' COOPERATIVA CO.PRO.TER. A R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Giuseppe Bonomo, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Gracchi n. 187, presso l'avv. GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, unitamente all'avv. CARLO GIOVANNI LISI del foro di Catania, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso

1283

2014



CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n. 132/10, pubblicata il 30 giugno 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 giugno 2014 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale FIMIANI, il quale ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità, ed in subordine per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Con sentenza del 27 marzo 2006, il Tribunale di Enna dichiarò inammissibile l'impugnazione proposta dal Comune di Valguarnera Caropepe avverso il lodo irrituale reso il 25 novembre 2002, con cui il collegio arbitrale nominato per la risoluzione di una controversia relativa all'esecuzione di un contratto stipulato il 28 agosto 1989 con la Società Cooperativa Co.Pro.Ter. a r.l. aveva condannato il Comune al pagamento della somma di Euro 165.945,62, oltre interessi legati, a titolo di compenso per la redazione del progetto di sistemazione a verde e parcheggio di aree del centro abitato.

2. — L'impugnazione proposta dal Comune è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Caltanissetta con sentenza del 30 giugno 2010.

A fondamento della decisione, la Corte ha dichiarato inammissibile l'eccezione di nullità del disciplinare d'incarico contenente la clausola compromissoria, per mancanza di copertura finanziaria, rilevando che la validità dell'atto era stata già riconosciuta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso su ricorso della Cooperativa, conclusosi in primo grado con sentenza del Tribunale di Enna del 19 febbraio 1998 ed in appello con sentenza della medesima Corte del 20 feb-



braio 2001, le quali avevano revocato il decreto ingiuntivo, accertando la volontà delle parti di deferire ad arbitri la controversia.

Premesso inoltre che il lodo arbitrale irrituale è impugnabile soltanto per i vizi che possono inficiare le manifestazioni di volontà negoziale, e precisato in particolare che l'errore rilevante è esclusivamente quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, mentre l'errore di diritto può essere fatto valere soltanto nel caso in cui si traduca in un'errata rappresentazione della realtà giuridica, la Corte ha ritenuto che nella specie non fossero ravvisabili violazioni di norme giuridiche o di principi ordinamentali e neppure errori percettivi; considerato inoltre che l'eccesso dai limiti del mandato è configurabile allorché gli arbitri si pronuncino su rapporti diversi da quello sottoposto al loro esame o applicando una regola di decisione difforme da quella indicata dalle parti, mentre l'errata interpretazione di una regola di giudizio o di una norma applicabile si risolve in un abuso dei poteri loro conferiti, rilevante esclusivamente come fonte di responsabilità, ha osservato che le espressioni utilizzate nel lodo non risultavano significative ai fini della configurabilità del predetto vizio, avendo gli arbitri ritenuto, nel contrasto tra le parti, che il compenso potesse essere determinato ai sensi dell'art. 2233 cod. civ., nella misura risultante dalle parcelle vistate dai competenti ordini professionali. Ha ritenuto infine che la mancata menzione dell'avvenuto superamento delle previsioni del piano triennale delle opere pubbliche non incidesse sul diritto al compenso per le prestazioni rese in favore del Comune.

3. — Avverso la predetta sentenza il Comune propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. La Cooperativa resiste con controricorso.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Con il primo motivo d'impugnazione, l'Amministrazione denuncia la violazione e/o l'errata applicazione dell'art. 1418 cod. civ., dell'art. 284 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, dell'art. 189 del decreto del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, dell'art. 55 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che, nell'escludere l'invalidità del lodo, nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto al compenso indipendentemente dalla previsione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria, la Corte di merito non ha considerato che la nullità della delibera di conferimento dell'incarico professionale comportava l'invalidità e l'inefficacia del disciplinare d'incarico e della clausola compromissoria, con la conseguente nullità del lodo.

2. — Con il secondo motivo, il Comune lamenta la violazione e/o l'errata applicazione dell'art. 1418 cod. civ. e dell'art. 23 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, affermando che la nullità del disciplinare d'incarico e del lodo poteva essere eccepita e rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 23 cit., il quale detta una norma imperativa applicabile a tutte le amministrazioni comunali e provinciali, in quanto espressione del principio generale sancito dall'art. 28 Cost. Nel dichiarare inammissibili le censure sollevate al riguardo, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell'intrinseco collegamento esistente tra l'arbitrato irrituale ed contratto, recante la clausola compromissoria, per effetto del quale la nullità del disciplinare d'incarico comportava il venir meno del potere decisionale degli arbitri, con la conseguente nullità del lodo.

3. — I due motivi devono essere esaminati congiuntamente, riflettendo la



comune problematica inerente alla validità della clausola compromissoria.

La relativa questione è stata ritenuta preclusa dalla Corte di merito in virtù del giudicato formatosi in ordine alla validità ed efficacia del disciplinare d'incarico e della clausola compromissoria, in conseguenza della sentenza, confermata in appello, con cui il Tribunale di Enna aveva precedentemente accolto l'opposizione proposta dal Comune avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della Cooperativa per il pagamento del medesimo compenso, ed aveva revocato il provvedimento, accertando la volontà delle parti di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia.

Il predetto rilievo si pone tuttavia in contrasto con il principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sentenza con cui il giudice ordinario abbia dichiarato l'improponibilità della domanda in virtù dell'accertata devoluzione della controversia al giudizio degli arbitri non contiene alcun accertamento vincolante in ordine alla giuridica esistenza ed alla validità della clausola compromissoria, essendo rimessa agli arbitri la verifica della regolarità della loro investitura ad opera dei contraenti: la predetta sentenza, se non impugnata, dà pertanto luogo ad un giudicato meramente formale, che preclude la riproposizione della medesima questione davanti al giudice dello stesso processo, ma non fa stato in un diverso processo promosso dalle parti dinanzi ad un giudice diverso, e, soprattutto, non spiega efficacia vincolante nel procedimento arbitrale, il quale non costituisce la prosecuzione del giudizio instaurato dinanzi al giudice ordinario, configurandosi invece come una definizione negoziale della lite, la cui previsione comporta l'improponibilità della domanda avanzata dinanzi all'Autorità giudiziaria, per effetto della rinuncia delle parti alla giurisdizione (cfr. Cass., Sez. I, 8 giugno 2007, n. 13508).



In applicazione di tale principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, l'accertamento compiuto nel precedente giudizio in ordine alla volontà delle parti di deferire la risoluzione della controversia agli arbitri non poteva ritenersi vincolante per questi ultimi né preclusivo di qualsiasi contestazione in ordine alla validità ed efficacia della clausola compromissoria, il cui accertamento da parte degli arbitri, nell'ambito della verifica riguardante la regolarità della loro investitura, poteva costituire oggetto di riesame anche in sede d'impugnazione, nei limiti consentiti dalla natura irrituale dell'arbitrato.

4. — Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il terzo motivo, con cui il Comune ha censurato la sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui ha ommesso di esaminare l'eccezione d'inefficacia del disciplinare d'incarico, già sollevata nel corso del procedimento arbitrale, in relazione all'avvenuta subordinazione del diritto al compenso all'approvazione ed al finanziamento del progetto da parte degli organi competenti.

5. — La sentenza impugnata va dunque cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'Appello di Caltanissetta, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Caltanissetta, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2014, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile

L'Estensore


Guido Nardone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi - 8 OTT. 2014

Il Funzionario Giudiziario

Assistente CASANO



Il Presidente

Mauro V. Crocchi

Il Funzionario Giudiziario

Assistente CASANO


Mauro V. Crocchi

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta

del Sig. *Antonio M. S. S. S. S.* in forma legale.

Roma, il 13 OTT 2014

Il Funzionario
Antonio M. S. S. S. S.



Antonio M. S. S. S. S.

STUDIO LEGALE IMPELLIZZERI

Patrocinio in Cassazione

ALL. Bⁿ


94019 VALGUARNERA - EN - Via Tripoli, 4 - Tel. 0935 956144 - Fax 0935 959168 - impfra@tiscalinet.it

93100 CALTANISSETTA Viale Conte Testasecca, 26 - Tel./Fax 0934 21923


94100 ENNA Via Roma, 353 - Tel./Fax 0935 26662

00186 ROMA - Via S. Tommaso D'Aquino, 75 - Tel. 06.39734746 - Fax 06.39734462 - corrado.mazzuca@gmail.com

Avv. Antonio Impellizzeri
Avv. Francesco Impellizzeri
Avv. Carmelo Lombardo
Avv. Rosita La Martina
Avv. Libòria Mattina



Studio Legale di Roma
previo appuntamento
Avv. Antonio Impellizzeri
Avv. Corrado Mazzuca



Ill.mo Signor Sindaco
del Comune di Valguarnera
Palazzo Municipale
94019 VALGUARNERA EN

e per la dovuta conoscenza

Gent.ma Signora
Dott.ssa Silvana Arena

racc. a mani -

Valguarnera, li 11.11.2014

OGGETTO: Comune di Valguarnera/Soc. Coop. COPROTER a r.l. - Delib. G.C. n. 20 dell'11.2.2011 - Giudizio per Cassazione n. 5357/2011 R.G. - Sentenza n. 21213/2014, dell'8.10.2014 - Giudizio di rinvio - Riassunzione della causa avanti la Corte di Appello di Caltanissetta -

Ill.mo Signor Sindaco,

in riferimento al contenzioso in oggetto, facendo seguito alla nostra comunicazione del 30 ottobre u.s., rappresento quanto segue.

Come si legge nella motivazione della decisione della Suprema Corte, la Sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta - che aveva rigettato il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Enna - è stata cassata per non avere preso in corretto esame l'eccezione di nullità della delibera di incarico professionale, con conseguente nullità del disciplinare d'incarico, contenente la clausola compromissoria, e del lodo arbitrale, sollevata nell'interesse del Comune.

La Suprema Corte, nell'accogliere i motivi di ricorso, ha ritenuto, a differenza di quanto sostenuto dai Giudici di merito di Caltanissetta, che sul punto non si fosse formato alcun giudicato sostanziale; ha, quindi, rinviato alla Corte di Appello di Caltanissetta, anche per la liquidazione delle spese processuali.

E' evidente, ora, l'opportunità che la causa venga riassunta avanti alla Corte di Appello di Caltanissetta, per il giudizio di rinvio, affinché si ottenga, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, una sentenza di nullità del lodo arbitrale, titolo su cui si fonda la pretesa della Soc. Coop. CO.PRO.TER. a r.l. (anche nel separato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sospeso in attesa

Studio Legale Impellizzeri

della definizione di quello che oggi ci occupa: v.si delib. G.C. n- 151/2006 – Proc. n. 967/2006 R.G.A.C.).

Ai sensi dell'art. 392 c.p.c. la causa deve essere riassunta non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della Sentenza della Corte di Cassazione, avvenuta lo scorso 8 ottobre).


In realtà, trattandosi di giudizio instaurato prima del 4.7.2009, troverebbe applicazione la vecchia formulazione del predetto art. 392 c.p.c., ossia non oltre un anno dalla data di pubblicazione; tuttavia, è mia personale convinzione che la riassunzione della causa avvenga considerando il termine breve di tre mesi, per evitare eccezioni e/o speculazioni di sorta.

Ribadisco, pertanto, l'opportunità di proseguire la lite con la riassunzione del giudizio avanti la Corte di Appello di Caltanissetta, entro la data dell'8.1.2015.

Per completezza e per serenità della decisione mi permetto di comunicare, con separata nota, l'indicazione dei costi per questo ulteriore giudizio, qualora il Comune ritenesse di continuare ad avvalersi del sottoscritto procuratore.

Grato sempre per la fiducia, porgo distinti saluti.

avv. Francesco Impellizzeri





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ALLEGATO N. (2)

OGGETTO PROPOSTA: Contenzioso Comune /Soc.Coop. COPROTER a r.l. - Sentenza Corte di Cassazione n. 21213/2014 dell'8.10.2014: Riassunzione causa avanti la Corte d'Appello di Caltanissetta.

I RESPONSABILI DEI SETTORI TECNICO E AFFARI GENERALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE : FAVOREVOLE**.

Sede Municipale, 12 novembre 2014

Il Responsabile del Settore AA. GG.
Dott.ssa Silvana Arena



Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Nicola Mazza



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (ALLEGATO N. 3)

OGGETTO PROPOSTA: Contenzioso Comune /Soc.Coop. COPROTER a r.l. - Sentenza Corte di Cassazione n. 21213/2014 dell'8.10.2014: Riassunzione causa avanti la Corte d'Appello di Caltanissetta.

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile della proposta, si esprime parere: FAVOREVOLE

Sede Municipale 12-11-2014

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore
Dott. Calogero Centonze



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 144 del 14-11-14, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 17-11-14 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sede Municipale, _____.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno 14-11-2014

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
 a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, 14-11-2014

IL SEGRETARIO GENERALE